

COMUNE DI SOAVE
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Adottato con deliberazione consiliare

N. 57 del 6.10.1973

Approvato dal C.C.R.V. il 23.10.73 N. 27971

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento.

Il presente regolamento detta le norme per l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e si considera integrativo delle disposizioni contenute nel T.U.L.C.P. e relativo regolamento.

Qualora, su di un caso concreto, le norme di cui sopra non prevedano una precisa disciplina, a decidere sarà il Sindaco, seduta stante, sentito il Consiglio.

Art. 2 - Costituzione dei Gruppi.

I Consiglieri, con espressa dichiarazione, si costituiranno in gruppi consiliari. Coloro che non intendano far parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettano, costituiscono il Gruppo Misto.

Art. 3 - Capi Gruppo.

Ciascun gruppo è rappresentato da un Capo-Gruppo, che mantiene i rapporti tra il Gruppo ed il Sindaco. Quest'ultimo potrà convocare i Capi-Gruppo per programmare l'andamento e la durata delle sessioni e delle sedute del Consiglio.

CAPO II°

DELLE SESSIONI E DELLA CONVOCAZIONE

Art. 4 - Sessioni consiliari.

Le sessioni del Consiglio ^{comunale} ~~provinciale~~ sono ordinarie o straordinarie.

Le sessioni ordinarie hanno luogo ogni anno

nei mesi di marzo-aprile o maggio e settembre-ottobre o novembre.

Le sessioni straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento a richiesta dell'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; per iniziativa della Giunta o per richiesta di un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso deve essere presentata domanda scritta, al Sindaco, con specificazione dell'oggetto da trattare.

Art. 5 - Determinazione della data di apertura delle sessioni.

Spetta, comunque, alla Giunta Comunale determinare, con apposita deliberazione, immediatamente esecutiva, il giorno e l'ora per l'apertura delle sessioni del Consiglio Comunale. Per l'ordine del giorno si osserva quanto sancito dall'art. 12.

Art. 6 - Sedute.

Le sedute possono essere "di prima convocazione" o di "seconda convocazione".

La seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora convenuti con l'intervento del numero legale dei Consiglieri, a sensi di quanto dispone l'art. 24.

La seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Si applicano, per questa, le norme di cui ai successivi artt. 20 e 24, primo comma.

Art. 7 - Convocazione.

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

Art. 8 - Contenuto dell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data, i seguenti elementi:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, con specificato se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- b) l'indicazione della specie (ordinaria o straordinaria) della sessione;
- c) l'indicazione dell'organo o delle persone per iniziativa delle quali il Consiglio è convocato;

- d) l'indicazione degli argomenti da trattare;
- e) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 9 - Termini per la consegna dell'avviso ai Consiglieri.

L'avviso per le sessioni, sia ordinarie che straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza.

La medesima procedura deve essere seguita per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Avvisi per la seduta di seconda convocazione.

Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.

In questo caso l'avviso della seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno, è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.

Quando, invece, l'avviso non contenga la detta indicazione, la data e l'ora della seconda convocazione sono fissate dalla Giunta.

Art. 11 - Prosecuzione dei lavori in seduta successiva.

Qualora in una seduta non venga esaurito l'ordine del giorno, il Sindaco, prima di dichiarare sciolta l'adunanza, potrà fissare la data e l'ora della seduta successiva e ciò potrà ripetere di seduta in seduta.

In tali casi, l'avviso per le convocazioni successive, accompagnato dall'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non ancora discussi, deve essere notificato ai soli Consiglieri non presenti al momento della dichiarazione di cui al primo comma.

Ove il Sindaco non provveda per la riconvocazione secondo quanto precisato al primo comma, la riconvocazione ha luogo con le modalità di cui al precedente articolo 5.

Art. 12 - Ordine del giorno.

L'ordine del giorno è predisposto a cura del Sindaco, sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti da trattare, possibilmente raggruppati per materie, distinti a seconda che debbano essere discussi in seduta pubblica o in seduta segreta.

Di conseguenza il Consiglio non può deliberare, né porre in votazione alcun argomento non compreso nell'ordine del giorno.

L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio Comunale in ciascuna sessione deve essere, sotto la responsabilità del Segretario, pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 13 - Deposito degli atti.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria Comunale, tre giorni prima della seduta.

Gli atti vanno consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

La consultazione è sospesa ventiquattro ore prima di quella fissata per la seduta, per dare modo alla Segreteria di procedere al riordino degli atti.

CAPO III°
DELLE ADUNANZE

Art. 14 - Esposizione della bandiera.

Durante il giorno in cui il Consiglio è convocato, sarà esposta al palazzo comunale la bandiera nazionale.

Art. 15 - Pubblicità delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta Comunale,

dei revisori dei conti, degli amministratori di enti e dei componenti delle commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano, parimenti, in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

Art. 16 - Persone ammesse nell'aula consiliare

Il pubblico può assistere alle sedute, che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuno può entrare armato nell'aula ov'è riunito il Consiglio, ad eccezione delle forze dell'ordine.

Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, potrà, a seconda della materia in discussione, essere ammessa dal Sindaco la presenza di altri funzionari o di esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell'oggetto in discussione.

Alla stampa sarà sempre riservato un apposito settore dell'aula consiliare.

Art. 17 - Presidenza.

Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. In tale riunione il Consiglio procede alla nomina del Sindaco e degli Assessori a norma di legge.

Nelle sedute successive a quella di cui al precedente comma, la presidenza spetta al Sindaco. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo ne fa le veci l'Assessore delegato e, in assenza anche di questi, l'Assessore anziano.

Art. 18 - Segretario.

Il Segretario comunale, o chi lo sostituisca a norma di regolamento, esercita le funzioni di Segretario del Consiglio, a' sensi di quanto dispongono le norme contenute al capo VII°.

Nei casi di astensione obbligatoria, di cui all'art. 229 del T.U.L.C.P. del 1934 ed ove non sia possibile la sostituzione a' sensi del precedente com-

ma, il sindaco chiama a svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario il Consigliere più giovane tra i presenti.

Art. 19 - Apertura delle adunanze.

L'adunanza del Consiglio si apre, nell'ora indicata dall'avviso di convocazione, con appello nominale dei Consiglieri, fatto dal Segretario o chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il sindaco dispone che si proceda, comunque, all'appello nominale.

Ove il Consiglio non risulti in numero legale, il sindaco ne fa dare atto a verbale, dichiara la seduta deserta e, di conseguenza, si farà luogo alla seduta di seconda convocazione nel rispetto delle formalità di cui all'art. 10, secondo e terzo comma, ed a' sensi di quanto dispone l'art. 23 del presente Regolamento.

Accertata la presenza del numero legale, il sindaco dichiara valida ed aperta l'adunanza.

Art. 20 - Compiti del Sindaco.

Il sindaco, dichiarata aperta la seduta, nomina gli scrutatori a' sensi di quanto dispone l'articolo 41.

Fa le dichiarazioni d'uso, anche a nome della Giunta. Accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare, seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola (art. 25, 3° comma) o con il quale sono iscritti (art. 30).

Dirige e modera la discussione e mantiene l'ordine, avvalendosi dei poteri di cui ai seguenti artt. 21 e 22.

Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare, a' sensi di quanto dispongono gli artt. contenuti nel capo IV°.

Proclama l'esito delle votazioni accertato dagli scrutatori (art. 51).

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si ispira a criteri d'imparzialità ed interviene a tu

tela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Assicura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Dichiarà chiusa o sciolta l'adunanza.

Art. 21 - Poteri del Sindaco nei confronti dell'Assemblea

Il Sindaco può prendere la parola in ogni occasione e può intervenire in qualsiasi momento della discussione.

Può togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme del regolamento, salva l'applicazione delle altre sanzioni, di cui all'art. 24.

Quando sorga tumulto nell'aula e risultino vani i suoi richiami, può sospendere la seduta o anche sciogliere l'adunanza, riservandosi di riconvocare il Consiglio per altro giorno.

Sospende la seduta e chiede l'intervento della forza pubblica quando la gravità della situazione lo consigli, anche nei casi di cui all'articolo seguente. Decide se gli interventi dei Consiglieri rientrino nei limiti previsti dall'art. 25. Nel caso in cui il Consigliere interessato non accettasse la decisione del Sindaco, questi rimette il giudizio al Consiglio, il quale deciderà, seduta stante, a maggioranza assoluta di voti espressi per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco.

Di tutte le decisioni e dei provvedimenti adottati sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 22 - Poteri del Sindaco nei confronti del pubblico.

Il Sindaco, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque fra il pubblico sia causa di disordine, fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato (art. 297, 3°, 4° e 5° comma T.U.L.C.P. del 1915).

Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l'ordine delle adunanze o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Sindaco può ordinare che sia sgombrata l'aula.

Di tutti i provvedimenti presi dovrà farsi menzione nel processo verbale.

Art. 23 - Validità delle adunanze

Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo.

I Consiglieri presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali abbiano interesse essi stessi o i loro parenti ed affini, a' sensi dell'art. 290 del T.U.L. C.P. del 1915, non devono computarsi nel numero fissato da qualsiasi disposizione, per la validità delle adunanze.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Gli argomenti per i quali sia richiesto un quorum speciale di presenti o di votanti o di voti favorevoli possono essere trattati in seduta di seconda convocazione, solo quando ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritti.

Art. 24 - Disciplina dei Consiglieri.

I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne tempestiva comunicazione al Sindaco, anche a mezzo di un collega; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.

Durante la seduta sono vietate manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle leggi e del presente Regolamento. Se un Consigliere limita, con interventi o proteste, la libertà delle discussioni o, comunque, viola le norme del presente Regolamento, il Sindaco lo richiama. Il Consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio.

Dopo ripetuti richiami nella stessa seduta, il sindaco, ferma la facoltà di togliere la parola a' sensi del 2° comma dell'art. 21 e salva la possibilità di sospendere la seduta, può proporre al Consiglio

di infliggere al trasgressore una censura da registrarsi a verbale e, nei casi più gravi, l'esclusione dall'aula. L'esclusione e la censura possono essere proposte anche senza precedenti richiami, quando un Consigliere trascenda ad oltraggi od a vie di fatto.

Udite le spiegazioni del Consigliere, il Consiglio decide immediatamente, per alzata di mano e senza discussione o dichiarazione di voto, sulla proposta del Sindaco. Resta salvo sempre quant'altro contenuto nel precedente art. 21.

Art. 25 - Comportamento nella discussione.

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente, in modo chiaro e conciso, il suo pensiero sull'argomento in discussione, senza mai rimandare, però, ad altra seduta la conclusione sul discorso iniziato. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il Sindaco per un richiamo al Regolamento.

Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere. Il Consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all'ordine del giorno, deve farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola nell'ordine delle richieste, salva, su giudizio del Sindaco, l'applicazione di quanto contenuto nell'art. 30.

Gli iscritti a parlare non possono protrarre l'intervento oltre il tempo eventualmente concordato in precedenza con i capi-gruppo ed indicato dal Sindaco all'inizio della seduta o fissato dal Consiglio.

L'oratore, nella sua esposizione, non può distaccarsi dall'argomento in esame. Il Sindaco può invitare l'oratore a rimanere in argomento ed a rispettare il tempo eventualmente fissato per la durata dell'intervento. Se il Consigliere non si adegua all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° del precedente articolo 24.

Non è ammesso più di un intervento per ciascun Consigliere sullo stesso argomento, se non per fatto personale (art. 26) o per dichiarazione di voto (art.

42).

Art.26 - Fatto personale.

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti ed il Sindaco decide se il fatto personale sussista o meno.

Se la decisione del Sindaco non è accettata, il richiedente può appellarsi al Consiglio, il quale decide con voto palese e senza discussione. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Sindaco ed il Consigliere o i Consiglieri cui è stata attribuita la responsabilità dell'incidente. La replica di questi ultimi non può durare più di cinque minuti.

Nel caso che, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Sindaco di proporre al Consiglio la nomina di una Commissione per indagare sulla fondatezza dell'accusa. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio, il quale decide sul caso.

Art.27 - Ordine di discussione degli argomenti.

Salvi gli accordi tra il Sindaco ed i Capi - Gruppo, a' sensi dell'art.3, gli argomenti vengono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco può sempre deliberare lo spostamento nell'ordine dei lavori, modificando la progressione delle materie da trattare. In tal caso esso decide per alzata di mano.

Art.28 - Illustrazione degli oggetti in discussione.

Sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno riferisce, anzitutto, il Sindaco o l'Assessore del ramo, mettendo in evidenza il pensiero della Giunta. Le

proposte possono anche essere illustrate a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

Dopo la relazione della Giunta, se l'argomento è stato trattato dalle Commissioni di cui all'art. 71, hanno la parola il relatore o i relatori della Commissione, al fine di comunicarne le conclusioni.

Art. 29 - Discussione generale e particolareggiata.

La discussione si articola nel modo seguente:

- a) Discussione generale per qualsiasi oggetto posto all'ordine del giorno. Se la discussione non ha luogo per mancanza d'interventi, il sindaco, datone atto e fatto acquisire ciò a verbale, passa alla votazione secondo le modalità di cui al Capo IV°;
- b) per argomenti distinti in parti, articoli, capitoli, voci etc.: discussione particolareggiata su ciascuno.

Art. 30 - Modalità per prendere parte alla discussione.

Quando si tratta di argomenti che, per la loro importanza, comportano discussione approfondita, su decisione del sindaco, i Consiglieri che intendono prendervi parte, devono iscriversi a parlare ed il sindaco organizza il dibattito mantenendo l'ordine delle iscrizioni ed alternando, per quanto possibile, gli interventi a favore e contro la proposta in esame, secondo i gruppi politici di appartenenza degli oratori, facendo richiamo, per quanto riguarda la durata degli interventi, al 3° comma dell'art. 25.

Gli iscritti che non siano presenti al momento in cui sono chiamati al loro turno sono dichiarati decaduti dalla facoltà di parlare.

Nessuno può parlare più di una volta nella stessa discussione generale ed in ciascuna discussione particolareggiata.

Art. 31 - Ritiro di proposte e rinvio della discussione di singoli argomenti.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno o avanzate nel corso della discussione, possono sempre essere ritirate, prima della votazione, dal Sindaco (per le proposte della Giunta) e dai proponenti (per le proprie). In tal caso ogni altro Consigliere può far propria la proposta rinunciata e continuare la discussione dal punto in cui si trova.

È riservata sempre al Sindaco la facoltà di rinviare la discussione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove, a suo giudizio, ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti. Non si applicano, in questo caso, le norme contenute nel successivo art. 33.

Art. 32 - Mozione d'ordine.

La "mozione d'ordine" è il richiamo di un Consigliere alla legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intenda procedere alla votazione.

Qualora il Sindaco non abbia accolto la mozione d'ordine, aprirà la discussione e su questa potranno intervenire solo due oratori: uno a favore ed uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio deciderà quindi per alzata di mano.

Art. 33 - Questioni pregiudiziali e questioni sospensive. Richiesta di rinvio.

La "questione pregiudiziale" è una proposta diretta ad escludere la discussione ed il voto su di un argomento.

La "questione sospensiva" è una proposta tendente ad ottenere la sospensione a tempo indeterminato della discussione e del voto su di un argomento.

Ambedue devono essere proposte prima dell'inizio della discussione sull'argomento al quale si riferiscono.

La "questione pregiudiziale" e quella "sospensiva" devono essere votate a parte e prima dell'argomento al quale si riferiscono. In presenza di pregiudiziale e "sospensiva" la prima ha la precedenza, nella di-

scussione e votazione.

Sulla "pregiudiziale" e "sospensiva" non posso no parlare che il proponente, un oratore a favore ed u- no contro, per non oltre cinque minuti ciascuno, dopodì ché il Consiglio decide con votazione palese.

Le norme contenute nel presente articolo non si applicano al caso previsto dal secondo comma dell'art. 31.

Ogni Consigliere può proporre il rinvio della discussione e della votazione ad altra seduta determinata. In tal caso si applicano le norme di cui sopra, che regolano la questione sospensiva.

Art. 34 - Ordini del giorno.

I Consiglieri singolarmente o collegialmente, hanno la facoltà di presentare, prima della chiusura della discussione generale, degli "ordini del giorno" inerenti l'argomento trattato.

I presentatori di ordini del giorno, che siano già intervenuti nella discussione o che non siano iscritti a parlare, possono illustrarli per non più di dieci minuti.

L'ordine del giorno che propone di non passare all'esame delle singole disposizioni della proposta principale ha la precedenza nella votazione al termine della discussione generale e, se approvato, preclude l'esame e la votazione degli altri ordini del giorno.

Si applicano le norme contenute nel succ. art. 37.

Art. 35 - Emendamenti. Disposizioni aggiuntive.

Ciascun membro del Consiglio può presentare, nelle forme di cui all'art. 37, degli emendamenti, cioè proposte di modifiche o di soppressione di singole disposizioni dei testi sottoposti alla votazione del Consiglio, ovvero può proporre delle "disposizioni aggiuntive" e cioè nuove, in aggiunta a quelle contenute nei testi medesimi.

Il Sindaco dà lettura di quanto sopra, facendo le proprie osservazioni, dopodiché gli "emendamenti" e le "disposizioni aggiuntive" danno luogo ad un in

tervento del proponente, per non più di dieci minuti ; possono interloquire, oltre ai componenti della Giunta, anche i Consiglieri, ma questi ultimi solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.

L'approvazione o la reiezione di un emendamento precludono l'esame di quelli in contrasto con la decisione adottata. Si applicano le norme di cui al successivo art. 37.

Art. 36 - Controproposte

Ogni Membro del Consiglio può avanzare "controproposte" e cioè proposte contrarie o diverse da quelle formulate nei testi sottoposti alla votazione del Consiglio, illustrandole per non più di dieci minuti.

Le controproposte possono essere discusse solo dopo che la proposta principale sia stata respinta; con l'osservanza dei limiti di cui al secondo comma del l'art. 32 e salva sempre la possibilità d'intervento dei componenti della Giunta e dei Consiglieri, ma, per questi ultimi, solo per dichiarazione di voto (art. 42).

Si applicano le norme di cui al successivo art. 37.

Art. 37 - Modalità per la presentazioni di ordini del giorno, emendamenti, disposizioni aggiuntive e controproposte. Loro accettazione. Possibilità di rinvio.

Gli "ordini del giorno", gli "emendamenti", le "disposizioni aggiuntive" e le "controproposte" debbono essere presentati per iscritto, firmati dai proponenti e depositati sul banco del Sindaco, il quale ha la facoltà di non accettarli, qualora siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, rifiutandosi di porli in votazione, ovvero dispone il rinvio per un esame preliminare da parte della Giunta.

Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più Consiglieri, possono essere riunite in una sola dal Sindaco.

Non sono ammessi interventi, sotto le forme di cui al primo comma, contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa sessione.

Art.38 - Chiusura della discussione.

Salvo quanto contenuto nel successivo art. 39 terminata la trattazione di un argomento con discussione generale (art.29-lettera a), hanno sempre facoltà di parlare il Sindaco e gli Assessori, per esprimere il pensiero della Giunta sull'argomento, mentre i Consiglieri possono intervenire solo per dichiarazione di voto, (art.42).

Il Sindaco dichiarerà, quindi, chiusa la discussione e farà luogo alla votazione della proposta trattata, nella sua globalità, rispettando però prima, in quanto ne sia sorta la necessità, le precedenza di cui ai nn. dall'1 al 5 del successivo art.49; se detta proposta sarà approvata, si passerà, in quanto necessario alla discussione particolareggiata (art.29-lett.b) osservandosi le stesse norme di cui ai commi precedenti, con l'applicazione inoltre, del n.6 del successivo art. 49.

Art.39 - Limitazione della discussione.

Qualora la deliberazione relativa all'oggetto della discussione debba essere adottata entro un termine perentorio, il Sindaco può chiedere al Consiglio di limitare il tempo degli interventi da parte degli oratori ancora iscritti a parlare; sulla richiesta del Sindaco delibera il Consiglio con votazione palese.

Il Consiglio, qualora non siano intervenuti accordi tra i capi gruppo, su proposta del Sindaco o su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri, può stabilire all'inizio della discussione di ogni argomento la durata degli interventi che non può in ogni caso essere inferiore a dieci minuti.

Art.40 - Comunicazioni e celebrazioni.

Il Sindaco può, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione ma è consentita la presentazione di mozioni, da discutersi nell'adunanza successiva. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazione di eventi, per commemorazione di persone o di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza.

Le celebrazioni, le comunicazioni e le commemorazioni dei Consiglieri devono essere contenute nel li-

mite di cinque minuti.

CAPO IV°

BELLE VOTAZIONI

Art. 41 - Nomina degli scrutatori.

All'inizio di ogni seduta, il Sindaco designa tre Consiglieri, quali scrutatori, di cui uno scelto tra i gruppi consiliari non rappresentati in Giunta, se presente, per accertare l'esito di tutte le votazioni che hanno luogo nella seduta stessa.

Art. 42 - Dichiarazione di voto.

Prima della votazione, qualunque sia la forma e la modalità della stessa, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto. Nelle dichiarazioni di voto il Consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio e del gruppo consiliare che rappresenta e non può parlare per più di dieci minuti.

La dichiarazione di voto può consistere nella manifestazione del proprio assenso, dissenso o astensione anche su una parte del provvedimento.

Si applica il disposto di cui all'art. 83.

Art. 43 - Forma delle votazioni. Casi di elezione di membri effettivi e supplenti.

Le votazioni avvengono in forma palese o segreta, in conformità delle disposizioni di legge. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe per nessun motivo.

Se si tratti di eleggere membri effettivi e membri supplenti si procederà, sempre, con votazioni distinte.

Art. 44 - Votazione palese. Modalità.

La votazione palese ha luogo per alzata di mano, per alzata e seduta, per appello nominale. La modalità della votazione, escluso l'appello nominale, è scelta, discrezionalmente, dal Sindaco.

All'appello nominale si procede quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre Consiglieri. In tal caso il Sindaco, dopo aver precisato il significato del "sì" e del "no", estrae a sorte il nome di un Con

sigliere, dal quale il Segretario comincia l'appello in ordine alfabetico, terminando con il nome del Consigliere che precede quello estratto.

Ogni Consigliere, quando viene chiamato, risponde soltanto "si" o "no" ovvero "astenuto".

Art. 45 - Votazione segreta. Modalità.

La votazione segreta si effettua per mezzo di scheda.

A ciascun Consigliere è assegnata una scheda sulla quale egli scriverà l'espressione del proprio voto, deponendola, poi, nell'apposita urna.

Art. 46 - Votanti. Necessità dell'indicazione a verbale del nome degli astenuti.

"Votanti" sono coloro che partecipano alla votazione. Coloro che, pur rimanendo nell'aula, dichiarano di astenersi dal voto, non si computano nel numero dei votanti.

Le schede bianche, le nulle e le non leggibili si calcolano nel numero dei votanti. A sensi di quanto dispone il 1° comma dell'art. 161 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12/2/1911, n. 297, il verbale deve contenere l'indicazione dei nomi dei Consiglieri che si astengono dal voto, per cui se si procede per scrutinio segreto, chi intenda astenersi dal voto deve dichiararlo esplicitamente.

Art. 47 - Astensione obbligatoria.

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al 4° grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Art. 48 - Divieto di intervento durante le votazioni.

Dopo l'inizio della votazione non è ammesso al

cum intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per mozioni d'ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della votazione in corso.

Art. 49 - Votazioni e loro ordine.

L'ordine delle votazioni è il seguente:

- 1°) le mozioni d'ordine (art. 32) e le questioni pregiudiziali (art. 33);
- 2°) le questioni sospensive (art. 33) e le proposte di rinvio (art. 33, ultimo comma);
- 3°) la proposta diretta a sollecitare il Consiglio a passare all'esame della deliberazione od al suo rigetto;
- 4°) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontano dalla proposta;
- 5°) gli emendamenti in ordine di presentazione;
- 6°) il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno, eventualmente approvati in precedenza.

Art. 50 - Scrutinio.

Ultimata la votazione, se la stessa si è svolta per appello nominale (art. 44) o mediante schede (art. 45), gli Scrutatori ed il Segretario prendono nota dei voti favorevoli e contrari e li comunicano al sindaco, con apposito verbale, sottoscritto dagli Scrutatori stessi e controfirmato dal Segretario.

Nelle votazioni a scheda segreta, gli Scrutatori, assistiti dal Segretario, procedono allo spoglio ed al conteggio dei voti, compilando apposito verbale, sottoscritto dagli Scrutatori medesimi e controfirmato dal Segretario, da presentarsi al Sindaco. Nelle votazioni palesi, gli Scrutatori constatano l'esito della votazione ad alta voce, rendendone così partecipe il sindaco.

Art. 51 - Proclamazione del risultato della votazione .
Eventuale annullamento della stessa.

Il sindaco, accertato l'esito della votazione, sulla base delle comunicazioni degli scrutatori,

tatori, a* sensi dell'articolo precedente, proclama i -
nappellabilmente il risultato.

Qualora si verificchino circostanze tali da rendere dubbio l'esito della votazione, il Sindaco può annullare la votazione stessa e disporre che sia rifatta.

Art. 52 - Contestazione del voto.

Ove sorga contestazione sul voto contenuto in una scheda o comunque espresso, il Sindaco, sentiti gli Scrutatori e salva sempre l'eventualità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, decide inappellabilmente.

Art. 53 - Schede: loro conservazione o distruzione.

Le schede, per qualsiasi motivo, contestate o annullate, devono essere vidimate dal Sindaco, da uno almeno degli Scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio. Le altre schede, subito dopo la proclamazione dell'esito della votazione, saranno raccolte e distrutte a cura del Segretario.

Art. 54 - Approvazione delle deliberazioni e delle proposte. Maggioranza assoluta.

Nessuna deliberazione è valida e nessuna proposta può intendersi adottata, se non consegue la maggioranza assoluta dei votanti, salve le eccezioni di legge che prescrivono maggioranze speciali e salvo il disposto dell'art. 56.

La maggioranza assoluta dei votanti è costituita dalla metà più uno di essi, identificati secondo quanto sancito all'art. 46. Se il numero totale dei votanti è dispari, la maggioranza è data da quel numero di voti che, raddoppiato, superi di uno il totale dei votanti.

Art. 55 - Ballottaggio.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 56 - Elezione di più soggetti.

Quando si tratti di eleggere più soggetti e nulla sia disposto in proposito dalle vigenti norme legislative e regolamentari o dal presente Regolamento, conseguono l'elezione coloro che, nei limiti dei soggetti da scegliere, riportano il maggior numero di voti, in

dipendentemente da un quorum minimo.

Se, sempre entro i limiti del numero dei soggetti da eleggere, si avranno casi di parità di voti, si considereranno eletti i più anziani di età.

Art. 57 - Elezioni di più soggetti con obbligo di rappresentanza della minoranza.

Quando leggi, regolamenti, norme statutarie, ecc. richiedano l'elezione di più soggetti, con rappresentanza della minoranza, senz'altro aggiungere, applicandosi sempre l'ultimo comma dell'art. 43 si effettuerà un'unica votazione, nella quale ciascun Consigliere potrà esprimere un solo voto e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità si applicherà l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le schede che eventualmente contengano più di un nominativo, saranno dichiarate nulle.

Art. 58 - Proposte respinte e proposte con parità di voti.

Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.

Se, però, il Consiglio è obbligato a deliberare entro termini perentori anche per quanto riguarda il significato del silenzio, oppure nel caso che il rinvio possa pregiudicare gli interessi dell'Ente, la votazione può essere ripetuta anche nella stessa seduta.

Qualora una proposta ottenga egual numero di voti favorevoli e contrari, non può intendersi né adottata né respinta: essa è assolutamente inefficace. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

CAPO V°

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 59 - Presentazione. Svolgimento separato.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34, i Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano l'attività dell'Amministrazione e mozioni su problemi che interessano la comunità.

Interrogazione, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente dalle rimanenti proposte sottoposte alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 60 - Interrogazione.

L'interrogazione è una semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia esatta o sia pervenuta alla Giunta, se essa intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato argomento.

Il Sindaco ha la facoltà di dare corso alle interrogazioni, all'inizio delle sedute, anche prima che sia raggiunto il numero legale, quando assista il presentatore, e a questo fine sarà dedicato un periodo non superiore a trenta minuti per seduta.

Art. 61 - Forma delle interrogazioni e loro svolgimento

Le interrogazioni hanno forma scritta e possono anche non contenere motivazione alcuna. Ad esse il Sindaco può dare risposta scritta, ovvero perle all'ordine del giorno possibilmente della prima seduta consiliare successiva alla presentazione nell'ordine di presentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.

Poichè l'interrogazione ha finalità informative, non dà luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore del ramo e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare, per non più di cinque minuti, se la risposta l'abbia soddisfatto o meno. Al Sindaco o all'Assessore è data facoltà di replica. Se, al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento, l'interrogante non è presente, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

Art. 62 - Richiesta di risposta scritta.

È in facoltà dell'interrogante di chiedere risposta scritta, che deve essergli data, di norma, entro quindici giorni, anche se il Consiglio non è in sessione. La risposta scritta esclude quella verbale in Consiglio comunale.

Art. 63 - Interpellanza.

L'interpellanza consiste nella domanda rivol-

ta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti o indirizzi, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione.

Art. 64 - Forma delle interpellanze e loro svolgimento.

Le interpellanze hanno forma scritta. Ad esse il Sindaco può dare risposta scritta, ovvero, nel rispetto delle norme di cui all'art. 9, porle all'ordine del giorno possibilmente della prima seduta consiliare successiva alla presentazione, nell'ordine di presentazione, dopo le interrogazioni.

Poiché l'interpellanza implica una valutazione dell'indirizzo amministrativo della Giunta, il presentatore o uno dei presentatori può illustrarla, parlando per non più di dieci minuti. Seguirà la risposta del Sindaco o dell'Assessore del ramo, dopodiché è data facoltà di replica per non oltre cinque minuti; il Sindaco o l'Assessore hanno la parola per ultimo, ma la interpellanza non può dar luogo a discussione ulteriore, né può essere adottata deliberazione alcuna. È fatto salvo, tuttavia, il disposto di cui all'articolo seguente.

L'interpellanza s'intende decaduta se l'interpellante (od uno degli interpellanti) non sia presente al momento della discussione.

Quando il Consiglio non è in sessione, alle interpellanze sarà data risposta scritta dal Sindaco normalmente entro venti giorni.

Art. 65 - Trasformazione di interpellanze in mozioni.

L'interpellante (o uno degli interpellanti) può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione: in tal caso, quest'ultima viene iscritta all'ordine del giorno, possibilmente della successiva seduta, salve sempre le disposizioni di cui all'art. 9.

In tal caso la materia è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 66 - MOZIONI.

La mozione consiste in una proposta tendente

a concludersi con voto deliberativo su materie non iscritte all'ordine del giorno dei lavori. Essa può consistere anche in un invito rivolto al Sindaco o alla Giunta a promuovere la discussione su di un argomento, al fine di pervenire ad una determinazione in merito.

Art. 67 - Forma delle mozioni.

Salvo il caso regolato dall'art. 65, la mozione può essere presentata da un Consigliere. Essa deve avere forma scritta e viene iscritta all'ordine del giorno possibilmente della seduta successiva alla sua presentazione o nella seduta stessa se il Consiglio decide in tal senso.

Art. 68 - Svolgimento delle mozioni.

Il Sindaco invita il proponente della mozione ad illustrarla; quindi si apre la discussione, libera a tutti i Consiglieri. Al Sindaco ed agli Assessori è data la facoltà di prendere la parola per ultimi.

Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.

I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma, cui si riferiscono. Il Consigliere che interviene nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione.

In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella dell'ordine del giorno; su questo sono ammesse soltanto dichiarazioni di voto (art. 42).

Art. 69 - Ordine di discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Più mozioni relative ad argomenti analoghi o strettamente connessi, possono, su decisione del Sindaco, essere trattate in unica discussione.

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite da queste ultime.

Quanto stabilito al primo comma si applica anche ad interrogazioni ed interpellanze, restando fermo che allo svolgimento di esse non può dedicarsi un

tempo superiore a quello stabilito dal Consiglio di volta in volta.

Art. 70 - Raccomandazioni.

La raccomandazione consiste in un invito al sindaco o alla Giunta ad esaminare l'opportunità di adottare determinati indirizzi.

La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente.

CAPO VI°

ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO

Art. 71 - Commissioni permanenti.

Per un maggior approfondimento delle questioni sottoposte all'esame del Consiglio e per facilitare i lavori, possono essere istituite commissioni consiliari permanenti per alcuni settori dell'attività amministrativa.

Art. 72 - Composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni di cui sopra sono composte dal sindaco o da un suo delegato, che le presiede, dall'Assessore o dagli Assessori competenti per materia, membri di diritto e da un numero di Consiglieri, in carica, tale che non superi per l'intera Commissione il numero totale massimo di sette con un minimo di cinque.

Art. 73 - Rappresentanza dei gruppi politici nelle Commissioni.

In ciascuna delle Commissioni di cui al precedente articolo, deve essere assicurata la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio. Ogni Consigliere può far parte di più di una Commissione. Provvederà il Sindaco, con proprio atto, alla nomina di ciascun membro su indicazione dei Capi-Gruppo, in quanto venga data, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione con l'entità numerica dei singoli gruppi politici.

Art. 74 - Convocazione.

Le Commissioni sono convocate dal Sindaco, ogniqualevolta lo stesso lo ritenga necessario.

La convocazione deve avvenire con avviso recante l'ordine del giorno, da recapitarsi a ciascun membro almeno tre giorni prima della data di riunione.

Art. 75 - Convocazione congiunta.

Due o più Commissioni possono essere convocate insieme per discutere argomenti di comune interesse.

Art. 76 - Validità e modalità delle sedute. Segreteria.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e potranno aver luogo solo con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di Segretario sono, dal Sindaco, affidate ad un funzionario del Comune, al quale spetta di compilare e conservare i verbali sommariamente redatti.

Art. 77 - Partecipazione di funzionari ed esperti.

Le Commissioni possono chiedere al Sindaco la consultazione di esperti esterni, di funzionari e di rappresentanti di Enti, organizzazioni e categorie, se l'autorizzazione sarà data, tali persone saranno ammesse alle sedute.

Art. 78 - Funzioni delle Commissioni. Natura delle loro relazioni.

Alle Commissioni consiliari è affidato il compito di emettere pareri o relazioni in ordine agli oggetti, che la Giunta comunale, autonomamente o su deliberazione del Consiglio, sottoporrà al loro esame.

Esse Commissioni dovranno riferire, normalmente entro quindici giorni, salvo diverso termine fissato dal Sindaco.

Le relazioni presentate dalle Commissioni sono di natura puramente consultiva e non possono vincolare il Consiglio o la Giunta nelle loro definitive determinazioni.

Art. 79 - Trasmissione di pareri e delle relazioni. Loro efficacia in Consiglio.

Le relazioni ed i pareri emessi dalle Commissioni devono essere motivati e devono aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quelli tra questi ultimi, che non abbiano vo-

tato favorevolmente, potranno presentare relazioni di minoranza.

Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta per il Consiglio.

Le relazioni delle Commissioni consiliari sostituiscono la discussione generale da parte del Consiglio comunale, quando nessun gruppo consiliare chieda la discussione in aula prima che i relatori diano lettura delle loro relazioni.

CAPO VII*

SEGRETARIA E PROCESSI VERBALI

Art. 80 - Svolgimento delle funzioni di segreteria.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di segreteria di cui all'art. 18, il Segretario Comunale redige i verbali delle sedute, a' sensi di legge; tiene nota dei Consiglieri presenti; fa l'appello nominale; dà lettura di proposte e documenti vari; coadiuva il Sindaco quando occorra; svolge tutti i compiti affidatigli dalla legge e dal presente Regolamento.

Può farsi aiutare, per l'adempimento delle sue mansioni, da altri funzionari comunali di sua fiducia con il consenso del Sindaco.

Art. 81 - Obblighi dei Consiglieri in ordine alla loro presenza.

In relazione al disposto dell'articolo precedente e degli artt. 19, 44 e 82, i Consiglieri assenti all'appello nominale che sopraggiungono successivamente sono tenuti, all'ingresso in aula a far prendere nota della loro presenza ai funzionari verbalizzanti.

Analogo adempimento è prescritto per coloro che si assentino durante lo svolgimento della seduta.

Art. 82 - Contenuto del verbale di approvazione.

Il processo verbale delle sedute indica i punti principali delle discussioni, con cenno sommario degli interventi, riporta il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse, nonchè l'indicazione dei nomi dei presenti alle votazioni e degli astenuti, a' sensi di quanto sancito all'art. 46.

Del verbale sarà data lettura su richiesta anche di un Consigliere.

Le eventuali osservazioni si intenderanno approvate, se non sorgeranno rilievi da parte di altri Consiglieri, in caso contrario, il Consiglio si esprimerà con votazione palese.

Art. 83 - Richiesta di inserimento a verbale.

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, nonché di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo.

Art. 84 - Sottoscrizione dei verbali e rilascio di copie.

I processi verbali sono firmati dal Sindaco, dal Membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Nei verbali può essere rilasciata copia dopo avvenuta l'approvazione.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

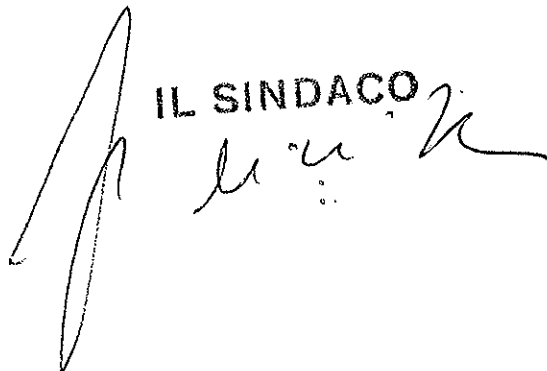
Art. 85 - Relazione da parte di rappresentanti del Comune in altri organismi.

Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in Consorzi, Comitati, Commissioni, Consigli e simili, presentano annualmente al Sindaco, perchè ne informi il Consiglio, una relazione sull'attività dell'Ente di cui fanno parte.

IL SEGRETARIO



IL SINDACO



REGIONE VENETA
COMITATO DI CONTROLLO

VERONA.

N. 27871 Seduta del 29 OTT. 1973

Per presa d'atto

IL SEGRETARIO
(dr. Aldo Fichera)

IL PRESIDENTE
(Avv. Luigi Brenegani)

Allegato alla deliberazione Cons. n. 57
del 6-10-73